

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954 oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 27/10/2023

Istituto Comprensivo - SAMUGHEO

Prot. 0008945 del 27/10/2023

V-7 (Uscita)

Agli alunni Ai genitori Ai docenti Al personale ATA Al sito web

CIRCOLARE N° 24

OGGETTO: Aggiornamento giustificazioni assenze alunni- 2023/2024

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale della Sardegna n.9/2023 pubblicata sul BURAS in data 24 ottobre 2023, sono state abolite le procedure di giustificazione con certificato medico per la riammissione a scuola degli alunni a seguito di assenze prolungate. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i gradi di istruzione: infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Si riporta integralmente l'art. 39 della suddetta Legge "Semplificazione delle certificazioni sanitarie":

- 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
- a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
- 2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni

Cessa quindi l'obbligo di presentare un certificato medico dopo il 5° giorno ma resta in vigore l'obbligo per chi esercita la potestà genitoriale / tutore legale di giustificare l'assenza, nel caso della nostra Scuola, tramite il Registro elettronico.

FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni (per ulteriori approfondimenti Decreto

legislativo n. 59 del 2004 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009 - Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011; D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107." e ss.mm.ii). Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere

Ricordando che lo stato di salute non può essere autocertificato (articoli 46 e seguenti del DPR n. 445/2000), i certificati medici che si ritengono necessari far pervenire alla scuola devono essere consegnati al

alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

coordinatore di classe e inviati via mail a oric803004@istruzione.it.

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso al Registro Elettronico e le password sono strettamente personali e garantiscono l'autenticità e la veridicità delle giustificazioni effettuate on line. La scuola declina ogni responsabilità per un uso improprio delle credenziali personali che non possono essere fornite agli studenti o altri utenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93